

# SEAC REPORT

REPORT

19

## ACCERTAMENTO

<b>Notifica a indirizzo errato</b>  <b>Sentenza CTR Lazio</b> <b>29.1.2021, n. 515/08/21</b>	È da considerare come “ritualmente non avvenuta” e di conseguenza di nessun valore la notifica consegnata nelle mani di un familiare convivente / persona addetta alla casa se effettuata in un luogo non più coincidente con il domicilio fiscale del destinatario.
<b>Notifica senza avviso di ricevimento e ricevuta di spedizione</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>27.7.2021, n. 21545</b>	<p>La notifica può essere considerata compiuta soltanto se i relativi avvisi di ricevimento / ricevuta di spedizione della raccomandata sono depositati presso l'ufficio postale. Infatti, nel caso in cui il contribuente sia momentaneamente irreperibile la conclusione del processo notificatorio avviene con la comunicazione di avvenuto deposito.</p> <p>In mancanza della comunicazione di avvenuto deposito, <i>“il procedimento notificatorio non può ritenersi concluso, perché solo l'esame di detta comunicazione consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”</i>.</p> <p>La ricevuta di ritorno della raccomandata informativa deve inoltre essere successivamente depositata in giudizio.</p>
<b>Motivazione avvisi di accertamento</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>5.8.2021, n. 22336</b>	La motivazione di un avviso di accertamento “per relationem” (il richiamo di un altro atto collegato al primo) deve indicare con precisione il punto e la pagina dell'atto richiamato e riprodurne concisamente i punti essenziali, in modo da consentire <i>“al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”</i> .

RIPRODUZIONE VIETATA

**ADEMPIMENTI**

<b>Delega servizi INPS online</b>	A decorrere dal 16.8.2021 il cittadino, impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'INPS, può delegare un'altra persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'INPS.
<i>Circolare INPS 12.8.2021, n. 127</i>	A tal fine il soggetto interessato deve esibire presso un qualsiasi ufficio dell'Istituto l'apposito mod. AA08 e la copia del proprio documento d'identità (Informativa SEAC <a href="#">30.8.2021, n. 259</a> ).
<b>Utilizzo PIN INPS</b>	Al fine di assicurare una più graduale transizione dal PIN verso l'utilizzo delle credenziali SPID, CIE e CNS, l'accesso ai servizi online dell'INPS con profili diversi da quello di cittadino è possibile fino al 30.9.2021 (Informativa SEAC <a href="#">30.8.2021, n. 259</a> ).
<i>Messaggio INPS 25.8.2021, n. 2926</i>	

**AGEVOLAZIONI**

<b>Agevolazioni "prima casa" cambio destinazione</b>	Le agevolazioni "prima casa" spettano anche nel caso in cui il contribuente sia proprietario di un altro immobile nello stesso Comune per il quale ha già usufruito di tali agevolazioni se anteriormente al nuovo acquisto sia intervenuto il cambio di destinazione dello stesso (nel caso di specie, da abitazione principale a ufficio).
<i>Ordinanza Corte Cassazione 10.8.2021, n. 22560</i>	
<b>Agevolazioni "prima casa" lastrico solare</b>	Le agevolazioni "prima casa" spettano anche per l'acquisto del lastrico solare di pertinenza dell'immobile da destinare ad abitazione principale, a prescindere dal fatto che lo stesso sia censito separatamente o unitariamente all'immobile principale ovvero che il relativo acquisto sia concluso con atto separato.
<i>Ordinanza Corte Cassazione 10.8.2021, n. 22561</i>	
<b>Esonero parziale contributi INPS 2021</b>	Le domande per l'esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 a favore dei soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti e alla Gestione separata INPS (compresi soci di società e soci di studi associati) possono essere presentate a decorrere dal 25.8.2021, in via telematica, tramite il Cassetto previdenziale (Informativa SEAC <a href="#">25.8.2021, n. 254</a> ).
<i>Messaggio INPS 20.8.2021, n. 2909</i>	
<b>Agevolazioni "prima casa" cambio destinazione</b>	Le agevolazioni "prima casa" spettano anche all'acquirente che possiede nello stesso Comune un altro immobile pervenuto per successione con applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 69, comma 3, Legge n. 342/2000, a condizione che il contribuente proceda alla vendita entro un anno di tale ultimo immobile.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 551</i>	
<b>ASD e "bonus canoni di locazione"</b>	Un'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta (codice attività 93.19.10) che svolge sia attività istituzionali che, marginalmente, un'attività commerciale presso un complesso sportivo polifunzionale di proprietà di una società immobiliare, qualora per i mesi di marzo / aprile / maggio 2020 abbia usufruito del c.d. "bonus canoni di locazione" di cui all'art. 28, comma 4, DL n. 34/2020, non può beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 8, DL n. 137/2020 c.d. "Decreto Ristori", per i canoni di locazione dell'ultimo trimestre 2020.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 562</i>	

**RIPRODUZIONE VIETATA**

<b>Acquisto immobile all'asta e cessione entro 5 anni</b>	In caso di aggiudicazione all'asta, da parte di una società, dei 3/4 di un immobile fruendo dell'agevolazione ex art. 16, DL n. 18/2016 e di successivo acquisto della quota restante (1/4) senza agevolazione, la condizione di dover trasferire l'immobile entro 5 anni va riferita esclusivamente al 75% della nuova costruzione per cui ha beneficiato dell'agevolazione e non anche al rimanente 25%, acquistato con contratto di compravendita e pagamento ordinario delle imposte.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 564</i>	
<b>Contributo a fondo perduto e decesso del professionista</b>	In caso di decesso del professionista, per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" assume rilevanza la data del decesso (antecedente o successiva al 23.3.2021), considerata quale momento in cui si verifica la cessazione dell'attività. A tal fine non rileva che non siano concluse tutte le operazioni dirette dalla definizione dei rapporti giuridici pendenti alle prestazioni professionali e che la partita IVA del professionista risulti ancora attiva (per alcune prestazioni deve ancora essere emessa la relativa fattura).
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 565</i>	
<b>Agevolazioni "prima casa" cambio destinazione</b>	Le agevolazioni "prima casa" non spettano per l'acquisto di pertinenze accatastate D/10 (al momento della stipula del rogito), ancorché a seguito della demolizione / ricostruzione saranno classificate catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 566</i>	

### CONTENZIOSO

<b>Utilizzabilità documentazione prodotta in sede contenziosa</b>	La non utilizzabilità in sede contenziosa dell'omessa presentazione della documentazione in sede amministrativa opera <i>"solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza"</i> . Nel caso di specie, nell'invito a comparire l'Ufficio si è limitato a chiedere al contribuente <i>"«di giustificare e documentare in maniera adeguata la maggiore disponibilità di risorse manifestata ...», senza né indicazione specifica della documentazione da produrre né avvertimento di una qualche conseguenza"</i> .
<i>Ordinanza Corte Cassazione 13.8.2021, n. 22896</i>	

### DIRITTO SOCIETARIO

<b>Differimento e implementazioni Codice crisi d'impresa</b>	È stato pubblicato sulla G.U. 24.8.2021, n. 202, il Decreto che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• differisce al 16.5.2022 l'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa" e al 31.12.2023 le "Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi";</li> <li>• introduce l'istituto della "composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa", che prevede l'adesione volontaria ad un percorso di composizione, tramite una piattaforma telematica, e l'affiancamento di un soggetto terzo per agevolare le trattative con i creditori per il risanamento dell'impresa;</li> <li>• modifica la Legge Fallimentare nella parte riguardante il "concordato e accordo di ristrutturazione dei debiti".</li> </ul>
<i>DL 24.8.2021, n. 118</i>	

## IMPOSTE DIRETTE

**Detrazioni IRPEF interventi miglioramento rischio sismico**

Con riferimento ad un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sismica 3 con miglioramento del rischio sismico e riqualificazione energetica, per il quale la richiesta di permesso a costruire (senza asseverazione di riduzione del rischio sismico allegata) è stata presentata nel 2018 ed i lavori sono iniziati nel 2020 e poi sospesi, il proprietario intende ora presentare una variante al permesso di costruire per poter accedere alla nuova detrazione del 110%.

In merito l'Agenzia evidenzia che alla data di presentazione del permesso di costruire (2018), l'art. 3, DM n. 58/2017 richiedeva che alla richiesta del titolo autorizzativo fosse allegata, per l'accesso alle detrazioni, l'asseverazione del progettista attestante la classe di rischio dell'edificio prima e dopo i lavori. Considerato il citato art. 3, che i lavori (seppur sospesi) sono iniziati nel 2018 e che la nuova comunicazione di inizio lavori è sostanzialmente collegata alla precedente, l'Agenzia conclude che il soggetto interessato non può accedere né al c.d. "Sisma bonus" né al c.d. "Super bonus".

**Risposta interpello Agenzia  
Entrate 25.8.2021, n. 554**

Resta la possibilità di fruire della detrazione del 50% di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR al ricorrere delle condizioni / adempimenti richiesti.

**Detrazione c.d. "Sismabonus acquisti"**

Per l'acquisto di 2 unità immobiliari di categoria catastale A/3 e A/10 da un'impresa di costruzione, che ha demolito e ricostruito 2 edifici preesistenti (uno a destinazione residenziale, l'altro industriale) con miglioramento di 2 classi del rischio sismico, l'acquirente persona fisica può fruire della detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 che è riservata alle unità immobiliari ad uso abitativo.

È irrilevante la categoria catastale dell'immobile prima degli interventi, fermo restando che al termine dei lavori l'immobile deve essere di natura residenziale. La detrazione è fruibile a condizione che l'atto di acquisto sia stipulato entro il 30.6.2022 e anche con riferimento agli acconti pagati dall'1.7.2020 a condizione che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 30.6.2022.

Se non si soddisfano le predette condizioni è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, a prescindere dalla tipologia dell'immobile (residenziale o meno), a condizione che l'acquisto sia perfezionato entro il 31.12.2021. La detrazione è commisurata al prezzo di compravendita e pertanto non è richiesta l'attestazione riguardante la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Qualora l'impresa di costruzione sia in grado di identificare e tenere separate le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus di cui all'art. 14, DL n. 63/2013, è possibile riconoscere tale detrazione all'impresa e la detrazione c.d. "Sismabonus acquisti" all'acquirente all'atto dell'acquisto.

**Risposta interpello Agenzia  
Entrate 25.8.2021, n. 556**

## RIPRODUZIONE VIETATA

<p><b>Nuova detrazione 110% e immobile sprovvisto di riscaldamento</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 557</i></p>	<p>Per gli interventi di ristrutturazione di un fabbricato, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima dell'avvio dei lavori risultava aperto su un lato, essendo stato adibito a stalla, ricovero di attrezzi agricoli e fienile, privo di impianto di climatizzazione e situato in una zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. n. 42/2004;</li> <li>• a fine lavori risulterà abitativo di classe energetica A/2;</li> </ul> <p>non è possibile fruire della nuova detrazione del 110% prevista per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 119, comma 1, lett. a), DL n. 34/2020 in quanto è necessario che l'immobile sia dotato di impianto di riscaldamento negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile, a nulla rilevando l'introduzione, ad opera della Finanziaria 2021, del comma 1-quater del citato art. 119, in quanto lo stesso prevede il solo esonero dal produrre l'APE iniziale.</p>
<p><b>Nuova detrazione 110% e prestazioni di "riparazione o locale"</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 560</i></p>	<p>Per eliminare le situazioni critiche di lesione e ripristinare le condizioni di sicurezza statica di una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall'esterno e funzionalmente indipendente, ubicata in zona sismica 3, si intendono effettuare interventi "di riparazione o locale", di cui al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018.</p> <p>Per tale tipologia di interventi la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del DM 28.2.2017, con i Pareri 7.4.2021, n. 3600 e 13.7.2021, n. 7035, ha chiarito che gli stessi rientrano tra gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR e pertanto per le relative spese è possibile fruire della nuova detrazione del 110% di cui al comma 4 dell'art. 119, DL n. 34/2020.</p> <p>A tal fine è necessario che il professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "di riparazione o locali".</p>
<p><b>Nuova detrazione 110% e Fondo pensione "preesistente"</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 561</i></p>	<p>Un Fondo pensione "preesistente", in qualità di soggetto passivo IRES, può beneficiare del c.d. "Sismabonus", "Ecobonus" e "Bonus facciate" per gli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di sua proprietà, le cui spese sono sostenute entro il 31.12.2021.</p> <p>Lo stesso, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, può ricorrere alla "cessione del credito" o allo "sconto in fattura" di cui all'art. 121, DL n. 34/2020.</p>
<p><b>Nuova detrazione 110% e contributo per ricostruzione</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 563</i></p>	<p>Con riferimento ad un intervento di ristrutturazione, che prevede la demolizione e ricostruzione di un immobile di categoria A/7 con interventi "trainanti" e "trainati" di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, il contribuente non può fruire della maggiorazione del limite di spesa agevolabile di cui al comma 4-ter del citato art. 119, in quanto per i danni subiti a seguito del sisma del 2012 il precedente proprietario ha beneficiato del "contributo per la ricostruzione" erogato dalla Regione.</p>



## IVA

<b>Aliquota IVA dispositivi medici</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.8.2021, n. 545</b>	<p>L'aliquota IVA ridotta (10%) ex n. 114, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è applicabile esclusivamente ai casi tassativamente previsti e, in particolare, ai prodotti classificabili nella voce doganale "3004" (medicamenti, esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006, costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi, compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo, o condizionati per la vendita al minuto). In tale voce rientrano anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.</p>
<b>Aliquota IVA prodotti della panetteria</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.8.2021, n. 546</b>	<p>È applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 68, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 (non quella del 4%) ai prodotti di panetteria (nel caso di specie, crackers) contenenti "fiocchi di patate" e altri ingredienti diversi da quelli previsti dalla Legge n. 580/67 (ossia esclusivamente zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio; grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge; cereali interi o in granella e semi; semi oleosi; erbe aromatiche e spezie di uso comune) o in aggiunta ad essi (Informativa SEAC <a href="#">27.8.2021 n. 257</a>).</p>
<b>Aliquota IVA prodotti della panetteria</b> <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 17.8.2021, n. 547</b>	<p>È applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 15, Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 ai prodotti di panetteria costituiti da grissini contenenti "erbe aromatiche". Nel caso di specie, aglio e cipolla (Informativa SEAC <a href="#">27.8.2021 n. 257</a>).</p>
<b>Prestazioni accessorie vaccinazione anti COVID-19</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.8.2021, n. 548</b>	<p>Usufruiscono dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 1, comma 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), in quanto "prestazioni di servizi strettamente connesse" ai vaccini anti COVID-19, la concessione di uso di aree espositive e di parcheggio, l'allestimento / preparazione di spazi appositi, la sorveglianza e l'utilizzo di aree riservate al personale e di servizi igienici, per consentire lo svolgimento della campagna vaccinale anti COVID-19, da parte di una società esercente l'attività di gestione di eventi e manifestazioni fieristiche, proprietaria di fabbricati costituenti un polo fieristico, a fronte di una convenzione stipulata con un'azienda ospedaliera.</p>
<b>Soggetto non residente identificato in Italia</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.8.2021, n. 549</b>	<p>La società estera, identificata ai fini IVA direttamente in Italia, che effettua una prestazione rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 (in quanto effettuata su un bene immobile ubicato in Italia) è tenuta ad emettere fatture senza IVA con applicazione del reverse charge. Anche in tal caso, infatti, è il committente Italiano soggetto IVA a dover assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. Come già chiarito dall'Agenzia nelle Circolari 18.3.2010, n. 14/E e 21.6.2010, n. 36/E, il prestatore è considerato "non residente", con conseguente obbligo di assolvere l'IVA in capo al committente italiano, anche se identificato direttamente o ha nominato un rappresentante fiscale.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA

<p><b>Aliquota IVA dispositivi medici (Led Photo Dynmic Medical a "infrarosso")</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 553</i></p>	<p>L'interpretazione autentica del n. 114), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 fornita dall'art. 1, comma 3, Legge n. 145/2018, consente di assoggettare all'aliquota IVA ridotta del 10% soltanto i prodotti che, classificati ai fini doganali tra i "prodotti farmaceutici e medicinali", non sono commercializzati come tali, ma come dispositivi medici. Si tratta in particolare dei dispositivi medici classificabili nella voce "3004" della Nomenclatura combinata riguardante i medicinali ricadenti nei prodotti farmaceutici.</p> <p>Pertanto, la cessione del macchinario denominato Led Photo Dynmic Medical a "infrarosso" foto biostimolante dinamico, benché classificato "dispositivo medico", va assoggettato all'aliquota IVA ordinaria (22%), non rientrando nel campo di applicazione del citato n. 114. La classificazione come dispositivo medico consente agli acquirenti di fruire della detrazione IRPEF del 19% di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, al ricorrere delle consuete condizioni previste.</p>
<p><b>Foglio liquidazione ASP</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 558</i></p>	<p>Il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASP e rilasciato ai MMG (medici di medicina generale) convenzionati, "tiene luogo della fattura", anche per gli MCA (medici continuità assistenziale), a prescindere dall'adozione o meno del regime forfetario.</p>
<p><b>Smaltimento rifiuti di costruzione</b></p> <p><i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 27.8.2021, n. 11</i></p>	<p>Ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% ex n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 soltanto se effettuati dallo stesso soggetto che ha eseguito l'intervento. Se detti servizi sono effettuati da un soggetto terzo rispetto a quello che esegue l'intervento, è applicabile l'aliquota IVA ordinaria (22%).</p>

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

<p><b>Riorganizzazione societaria e successivo passaggio generazionale</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 552</i></p>	<p>Non configura abuso del diritto ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000, in quanto non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, l'operazione (complessa) di riorganizzazione societaria e successivo passaggio generazionale così articolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessione da parte del socio B del 96,5% ad una newco (MF holding) della partecipazione della Alfa spa;</li> <li>• acquisto del 3,5% della partecipazione della Alfa spa dal socio B al fine di integrare i requisiti previsti dall'art. 177, comma 2-bis, TUIR per l'accesso al regime di realizzo controllato;</li> <li>• conferimento delle partecipazioni della Alfa spa in una newco (PF holding) interamente partecipata;</li> <li>• conferimento delle partecipazioni della Alfa spa detenute dalle holding in una newco ("super holding");</li> <li>• trasferimento delle partecipazioni della PF holding ai figli.</li> </ul>
--	---

RIPRODUZIONE VIETATA

<b>Divisione ereditaria e scissione parziale asimmetrica</b>	Non configura abuso del diritto ex art. 10-bis, Legge n. 212/2020, in quanto non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, l'operazione di riorganizzazione aziendale consistente nella ripartizione della quota societaria tramite divisione ereditaria e successiva scissione parziale asimmetrica della società.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 555</i>	

**REDDITO D'IMPRESA**

<b>Disapplicazione disciplina società di comodo</b>	La disciplina delle società di comodo può essere disapplicata al sussistere di situazioni oggettivamente idonee a giustificare l'impossibilità di conseguire ricavi, anche se le stesse non hanno carattere straordinario. Anche il verificarsi di eventi "sfortunati", indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, nonché "l'inettitudine produttiva" possono essere sufficienti a tal fine, quando è accertata l'involontarietà del contribuente. Non può essere considerato fattore che fa venir meno la disapplicazione della disciplina in esame il fatto che l'imprenditore avrebbe potuto gestire diversamente la propria impresa.
<i>Ordinanza Corte Cassazione 24.8.2021, n. 23384</i>	

**VARIE**

<b>ISEE corrente e variazione patrimonio familiare</b>	È stato pubblicato sulla G.U. 25.8.2021, n. 203 il Decreto che stabilisce che l'ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui si verifichino variazioni del patrimonio familiare di entità superiore al 20% rispetto all'anno precedente.
<i>Decreto Ministero Lavoro 5.7.2021</i>	

**VERSAMENTI**

<b>Codici tributo credito d'imposta Bonus TV</b>	È stato istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito d'imposta spettante al rivenditore che ha riconosciuto il c.d. "Bonus TV" (Informative SEAC <a href="#">19.8.2021, n. 250</a> e <a href="#">26.8.2021, n. 255</a> ): <ul style="list-style-type: none"><li>• "6927 - "BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021".</li></ul> Tale codice va utilizzato, esponendo l'importo nella colonna "importi a debito versati", anche nel caso in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d'imposta e lo debba restituire (ad esempio, perché l'utente finale ha reso l'apparecchio precedentemente acquistato).
<i>Risoluzione Agenzia Entrate 23.8.2021, n. 55/E</i>	